

ORIGINALE

Comune della Città di Arco
 PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 179
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. DAMIANO FLORENZANO DI TRENTO PER UN PARERE IN MATERIA GIURIDICA RIGUARDANTE LA CESSIONE DELLA RETE DEL GAS METANO E RELATIVE INFRASTRUTTURE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ARCO

L'anno **duemilasedici**, il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **16:30**, presso il Municipio comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

BETTA ALESSANDRO	SINDACO	SI
BRESCIANI STEFANO	VICESINDACO	SI
GIRELLI SILVIA	Assessore	SI
MIORI STEFANO	Assessore	SI
RICCI TOMASO	Assessore	SI
TAVERNINI MARIALUISA	Assessore	SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Assiste il Segretario generale **dott. Rolando Mora**.

Il Presidente, il signor **ing. Alessandro Betta, SINDACO**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

OGGETTO: INCARICO ALL'AVV. DAMIANO FLORENZANO DI TRENTO PER UN PARERE IN MATERIA GIURIDICA RIGUARDANTE LA CESSIONE DELLA RETE DEL GAS METANO E RELATIVE INFRASTRUTTURE, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ARCO

Relazione

Il Comune di Arco, al pari di pochi altri Comuni della provincia di Trento, risulta proprietario di gran parte della rete di distribuzione del metano e relative infrastrutture, collocata sul proprio territorio; rete che attualmente risulta affidata in gestione, unitamente al relativo servizio di distribuzione del gas metano, alla società AGS spa di Riva del Garda, società partecipata da questo Comune se pur con una quota minoritaria.

Prossimamente la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'APRIE, provvederà, in qualità di stazione appaltante ed in esecuzione di quanto stabilito dalla normativa nazionale di settore e dalla delibera della Giunta Provinciale n. 73 dd. 27/1/2012, a bandire la gara in ambito unico provinciale per l'affidamento ad un nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas metano.

Il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'art. 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" (c.d. decreto criteri) stabilisce, fra l'altro, che nel contesto delle gare d'ambito per l'individuazione del nuovo gestore della distribuzione del gas metano, le reti di proprietà degli attuali gestori, vengano cedute al nuovo gestore e da questi indennizzate sulla base di specifici criteri e modalità di valutazione. Nello specifico si tratta di una valorizzazione al cosiddetto valore industriale residuo (VIR). Riguardo alle reti di proprietà dei Comuni la stessa disciplina normativa non prevede un obbligo di cessione al nuovo gestore, il quale ne avrà in ogni caso la disponibilità per l'arco temporale di durata dell'affidamento a fronte del riconoscimento di un canone di concessione.

Di recente sia il Ministero competente che la Corte dei Conti, su specifiche istanze di Comuni proprietari delle reti, si sono espressi affermando che sebbene non esista l'obbligo di cessione delle reti da parte dei Comuni, come per i proprietari privati, non vi è neppure un divieto normativo. Tale presa di posizione porta quindi a ritenere che anche la rete di proprietà comunale possa essere ceduta, in sede di gara d'ambito provinciale, al nuovo gestore che risulterà affidatario, proprio come per le reti di proprietà degli attuali gestori.

In relazione a tale possibilità l'amministrazione comunale ha provveduto, con determinazione dirigenziale n. 105 dd. 30/10/2014, ad affidare alla ditta Utiliteam.Co srl l'incarico per la valutazione della consistenze e stima della rete di proprietà comunale e operare un'analisi comparativa riguardo all'ipotesi di cessione o concessione della rete.

La stima operata dalla ditta Utiliteam.co srl ha evidenziato sia il valore della rete in termini di valore di rimborso secondo il calcolo del VIR, che di un ipotetico affitto della rete al nuovo gestore, mantenendo la proprietà in capo al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM 226/2011. La conclusione cui è giunto lo studio comparativo operato dalla ditta incaricata è che la cessione della rete e infrastrutture connesse al valore del VIR risulterebbe economicamente di gran lunga più vantaggiosa rispetto al valore attualizzato di un canone d'affitto per la durata dell'affidamento.

Di recente una pronuncia ministeriale ha posto l'accento sul fatto che la cessione delle reti di proprietà comunale in sede di gara d'ambito unico, non dà diritto al Comune cedente a vedersi riconosciuto un valore di ristoro calcolato al valore VIR come per i proprietari privati, bensì al valore RAB, (Regulatory asset base) generalmente inferiore rispetto al VIR. Sempre secondo il Ministero, il decreto legislativo n. 164 del 2000, ha infatti previsto la valorizzazione della rete ceduta al VIR, solo per i distributori uscenti come forma di compensazione del fatto che la loro concessione di distribuzione viene interrotta ex lege prima della sua scadenza per permettere lo svolgimento delle gare pubbliche. Se è invece il Comune a decidere autonomamente di cedere la propria rete in occasione della gara di ambito si vedrà corrispondere il valore di RAB. Circa la possibilità o meno dell'alienazione delle reti, il Ministero ha confermato che l'evoluzione giurisprudenziale ha ammesso la possibilità di alienazione di detti cespiti nei confronti del soggetto gestore, pur dovendosi mantenere il vincolo di destinazione di uso per la distribuzione del gas metano.

Di fronte a tale scenario e tenuto conto dello studio elaborato dalla ditta Utiliteam.co srl, l'amministrazione comunale sta valutando come possibile soluzione quella di cedere la proprietà della rete del metano e infrastrutture connesse all'attuale gestore, che come detto è la società partecipata AGS spa, cessione da farsi prima dell'indizione della gara di ambito unico provinciale in modo che sia poi la stessa società a cederla a sua volta al nuovo gestore affidatario del servizio a seguito della gara, secondo le modalità e i criteri disposti dalla normativa sopra citata. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di cercare la valorizzazione migliore possibile degli attuali "assets" di proprietà comunale e inoltre potrebbe tradursi, nel caso di conferimento dei beni, in un incremento della partecipazione azionaria in una società che svolge un ruolo strategico importante nei settori dell'energia (energia elettrica, gas metano, teleriscaldamento, ecc.) sull'intero territorio dell'Alto Garda.

Tale ipotesi, data la sua particolarità e univocità, presuppone, oltre che una valutazione specifica di carattere economico - finanziario, un'analisi approfondita di carattere giuridico per capire se sia percorribile e legittima, stante l'attuale quadro normativo in materia di cessione di beni immobili da parte dei Comuni, in relazione alla normativa vigente.

A tale scopo si ritiene di rivolgersi per un parere ad un professionista esperto del settore dotato di specifiche competenze professionali in materia e comprovata esperienza, le quali non sono rinvenibili nelle professionalità presenti all'interno del Comune. A tal escopo è stato contattato l'avv. Damiano Florenzano di Trento, iscritto all'albo degli avvocati del Foro di Trento specializzato in campo amministrativo e nelle problematiche riguardanti le partecipazioni societarie degli enti pubblici e la gestione dei servizi pubblici locali.

Per l'affidamento del servizio in oggetto si richiamano le disposizioni provinciali contenute nel Capo I bis - *Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione* - della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. nonché le disposizioni statali contenute nella Parte II, Titolo I, Capo IV del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.

In particolare l'incarico in questione risulta "*finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione...*", ai sensi dell'art. 39 quater - *Oggetto e ambito di applicazione*; e viene affidato quale consulenza "*per l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche, nonché per assicurare supporti specialistici all'amministrazione*", nel rispetto del successivo art. 39 sexies - *Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza*.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 39 quinquies - Condizioni di ammissibilità - lettera a), l'incarico viene affidato all'avv. Damiano Florenzano, in ragione dell'alto contenuto specialistico e di professionalità richiesto.

L'avv. Florenzano in data 9 novembre 2016 ha formulato la propria richiesta di onorario per il parere in oggetto, in €. 3.600 oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CAP, per un totale complessivo di €. 5.226,48.

Pertanto si ritiene di provvedere a formalizzare l'incarico per l'espressione del parere in merito all'analisi della problematica afferente la cessione della rete del metano e infrastrutture connesse di proprietà comunale e in particolare all'ipotesi di cessione, anche a mezzo di conferimento, all'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas metano.

Ai sensi dell'art. 39 octies – *Provvedimento a contrarre* - l'Amministrazione ha quindi proceduto ad acquisire, oltre la proposta di corrispettivo di cui si è detto, tutta l'ulteriore la documentazione necessaria all'affidamento dell'incarico:

- a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata (curriculum professionale);
- b) l'attestazione comprovante l'iscrizione all'albo professionale;
- c) l'attestazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 39 novies;

Anche il preventivo richiesto dall'avv. Florenzano, si ritiene congruo rispetto all'incarico consulenziale in oggetto. Sussistono, pertanto, tutte le ragioni tecnico-normative, oltre che di opportunità economica, per affidare l'incarico di consulenza per l'espressione del parere in merito all'analisi della problematica afferente la cessione della rete del metano e infrastrutture connesse di proprietà comunale e in particolare all'ipotesi di cessione, anche a mezzo di conferimento, all'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas metano. Il parere dovrà essere reso in forma scritta entro il 31 dicembre 2016.

Come previsto dall'art. 39 octies della LP23/1990, è stato quindi predisposto lo schema di contratto, composto da 12 articoli, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che la sua stipulazione avverrà nella forma dello scambio di corrispondenza.

Ai sensi ed a mente dell'art. 39 undecies della L.P. 23/1990, il presente affidamento dovrà essere evidenziato nell'elenco degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione tenuto dal Servizio Personale per il necessario aggiornamento della banca dati del sistema informatico comunale, accessibile al pubblico.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista l'attuale disponibilità del bilancio di previsione in corso sul capitolo 128 codice di bilancio 1.01.02.03 della spesa;

vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i. recante la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento e in particolare il Capo I-bis;

visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige" modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

visto Testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;

visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2014 con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell'Area Amministrativa – Finanziaria con effetto immediato;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A) sub.1;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Funzionario del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg.1° febbraio 2005 n.3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ed identificato con lettera A) sub. 2;

su invito dell'Assessore Ricci Tomaso, e ritenuto di non avere nulla da eccepire, modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;

ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, all'avv. Damiano Florenzano di Trento, l'incarico di consulenza per il rilascio di un parere in merito alla problematica della cessione della rete del gas metano e relative infrastrutture, di proprietà di questo Comune;
2. di approvare lo schema di contratto afferente l'incarico di cui al punto precedente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), dando atto che il corrispettivo da riconoscere all'avv. Florenzano è stabilito in €. 3.600,00 oltre a spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA in misura di legge, per un totale di €. 5.226.48;
3. di autorizzare il Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria alla sottoscrizione del contratto di cui al punto precedente;
4. di impegnare l'importo complessivo di euro 5.226,48 ai capitoli sotto elencati del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, anno 2016;
5. di dare atto che, per gli effetti di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136, il codice CIG attribuito al presente servizio è il n. Z5C1C4859C;
6. di dare atto che ai sensi ed a mente dell'art. 39 undecies della L.P. 23/1990, il presente affidamento dovrà essere evidenziato nell'elenco degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione tenuto dal Servizio Personale per il necessario aggiornamento della banca dati del sistema informatico comunale, accessibile al pubblico;
7. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi;
 - opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi dal **16/12/2016** al .

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/12/2016

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 79, comma 4°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – dott. Paolo Franzinelli.

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.:

*Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente*
